

tanti applicati -

Il Direttore Generale ricorda che nel gennaio 1930 il Consiglio di Amministrazione approvò la seguente disposizione di massima: "La retribuzione base degli aiutanti applicati - L. 300 mensili lorde - potrà essere elevata a L. 350 dopo un anno compiuto di servizio, ed a L. 400 dopo due anni, purché l'impiegato abbia conseguito costantemente la classifica di ottimo o almeno di distinto".

Da tale disposizione restrittiva risulta che gli aiutanti applicati, in servizio da circa due anni almeno, classificati buoni per il 1929 e distinti od ottimi per il 1930, non possono conseguire alcun aumento di retribuzione, perché non sono stati costantemente classificati distinti od ottimi, mentre del provvedimento possono beneficiare tutti coloro che, assunti in servizio soltanto da un anno, hanno ottenuto tale classifica alla fine dell'anno stesso.

Per evitare la ingiusta disparità di trattamento a danno degli aiutanti applicati